

Allegato “A”

## **COMUNE di PATERNÒ**

**(Provincia di Catania)**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

**Adottato con deliberazione del C.C.**

**N.72 del 22.07.2013**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, prevedendo ulteriori circostanze attenuanti della sanzione oltre a quelle già previste dall'art. 13 del D.L.vo 472/1997.
2. I tributi ai quali si applica sono: ICI, IMU, TIA, TARES, IPEPA e TOSAP.

## **Articolo 2**

### **Regolarizzazione della violazione di omesso o parziale versamento**

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissione relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- ad 1/10 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data di scadenza;
- ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione;  
per il tributo TARES la sanzione è ridotta ad 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione;  
per il tributo IMU la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione.

## **Articolo 3**

### **Regolarizzazione della violazione di infedele od omessa denuncia**

1. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione o in caso di infedeltà della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
- ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
- ad 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro tre anni dalla violazione.

#### **Articolo 4**

##### **Perfezionamento del ravvedimento**

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.

2. Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 3, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione omessa ovvero della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

#### **Articolo 5**

##### **Cause ostative del ravvedimento**

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

2. Non è ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

#### **Articolo 6**

##### **Errore scusabile**

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione anche integrativa, il ravvedimento si considera comunque valido se il contribuente versa la differenza o rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio.

#### **Articolo 7**

##### **Disposizioni finali ed efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.